



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

D.R. 772

**IL RETTORE**

- Vista** la Legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", con particolare riferimento all'art. 11 (Autonomia didattica), commi 1 e 2, con cui si evidenzia che l'ordinamento dei corsi di studio è disciplinato da un regolamento degli ordinamenti didattici, denominato "Regolamento didattico di ateneo", deliberato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture didattiche, inviato al Ministero competente per l'approvazione ed emanato con decreto rettorale;
- Visto** l'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo", con cui si prevede che l'ordinamento degli studi dei corsi di cui alla Legge 19 novembre 1990, n. 341, sia disciplinato dagli Atenei, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- Visto** il Decreto Ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, "Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo - Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni";
- Visto** il Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 avente per oggetto "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Visto** il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007 "Determinazione delle classi di laurea magistrale", il quale prevede, nella tabella delle classi di laurea magistrale, classe di laurea magistrale LM41 Medicina e Chirurgia;
- Vista** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, avente per oggetto "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" ed i relativi decreti attuativi;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con Decreto Rettoriale 4 Luglio 2011, n. 657;
- Visto** il Regolamento Didattico Generale di Ateneo dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, emanato con Decreto Rettoriale n. 609 del 28 luglio 2017 (come da ultimo modificato e integrato con DR n. 933 del 6 Agosto 2019) con particolare riferimento agli art. 7 e 8 "Ordinamenti e Regolamenti didattici dei Corsi di Studio";



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

- Visto** l'art. 3 del D.M. del 9 maggio 2018, n. 58, "Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo", con particolare riferimento alle disposizioni relative all'organizzazione, alla modalità di svolgimento, di valutazione e di certificazione del tirocinio pratico-valutativo;
- Visto** il Decreto Legge 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", n. 18 e, in particolare il primo periodo del comma 1 dell'art. 102 "Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie" secondo il quale "il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (classe LM/41 Medicina e Chirurgia) abilita all'esercizio della professione di medico-chirurgo, previa acquisizione del giudizio di idoneità di cui all'art. 3 del decreto ministeriale del 9 maggio 2018, n. 58" e il comma 2 del medesimo articolo in base al quale "i laureati magistrali in Medicina e Chirurgia, il cui tirocinio non sia svolto all'interno del corso di studio, in applicazione dell'art. 3 del decreto ministeriale 58/2018, si abilitano all'esercizio della professione di medico-chirurgo con il conseguimento della valutazione del tirocinio, prescritta dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 445 del 19 ottobre 2001";
- Vista** la nota ministeriale n. 8610 del 25 marzo 2020 avente per oggetto "Abilitazione all'esercizio della professione di Medico- Chirurgo - art. 102 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18" con la quale si forniscono raggugli in ordine alle novità introdotte dal citato Decreto Legge e ai conseguenti sviluppi attuativi;
- Visto** il D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, con cui, in deroga alle procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, le Università sono state autorizzate ad adeguare, con decreto rettorale, i regolamenti didattici di Ateneo disciplinanti gli ordinamenti dei corsi di studio della classe LM/41 Medicina e Chirurgia in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341;
- Vista** la nota ministeriale n. 9758 del 14 aprile 2020 avente per oggetto "Abilitazione all'esercizio della professione di Medico- Chirurgo - art. 102 - Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. D.M. 2 aprile 2020, prot. n. 8";
- Visto** il verbale del Consiglio di Scuola di Medicina e Chirurgia n. 5 del 14 Maggio 2020 con cui lo stesso, all'unanimità, ha proposto le modifiche da apportare all'Ordinamento del Corso Classe LM 41 per rendere abilitante la laurea ai sensi del DL 18/2020;
- Ritenuto** necessario procedere alla modifica del Regolamento Didattico di Ateneo, relativamente alla disciplina dell'ordinamento didattico del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, al fine di consentire che il titolo accademico rilasciato successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento assuma valore abilitante e che, pertanto, la laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia) rilasciata dall'Ateneo possa avere la valenza di titolo accademico e di titolo abilitante ai sensi dell'art. 102, comma 1, del Decreto



*Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro*

Legge 17 marzo 2020, n. 18, con conseguente evidenza testuale nel diploma di laurea magistrale predisposto dall'Ateneo, nonché nelle eventuali certificazioni sostitutive del suddetto diploma che l'Ateneo potrà rilasciare a richiesta degli interessati;

- Ritenuto** necessario prevedere, ai sensi del predetto art. 102, per gli studenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18/2020 risultano già iscritti al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia Ordinamento LM/41 di scegliere se concludere gli studi secondo l'ordinamento didattico LM/41 abilitante ovvero secondo l'ordinamento didattico previgente con il conseguimento del solo titolo accademico;
- Ravvisata** l'urgenza di procedere all'adeguamento del Regolamento didattico di Ateneo, relativamente all'ordinamento del Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (classe LM-41 Medicina e Chirurgia) in modo da produrre gli effetti per tutti i titoli rilasciati dell'Ateneo;

**DECRETA**

Per le motivazioni espresse nel preambolo

**Art.1**

Si dispone l'adeguamento del Regolamento Didattico di Ateneo, relativamente alla disciplina dell'ordinamento del Corso di laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia, (Classe LM/41 Medicina e Chirurgia) in conformità al D.M. n. 8 del 2 aprile 2020, in deroga alle procedure di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e, per l'effetto: ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del decreto legge n. 18/2020, la prova finale del corso di laurea magistrale a ciclo unico afferente alla classe LM/41 Medicina e Chirurgia ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione di Medico Chirurgo, previo superamento del tirocinio pratico-valutativo come disciplinato dal decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2018, n. 58.

**Art. 2**

Per gli studenti che alla data di entrata in vigore del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 risultino già iscritti al suddetto Corso di Laurea magistrale, resta ferma la facoltà di concludere gli studi, secondo l'ordinamento didattico previgente, con il conseguimento del solo titolo accademico. Tale opzione potrà essere esercitata sino al termine previsto dalla vigente normativa.

Catanzaro, 17.6.2020

Il Rettore

Prof. Giovambattista De Sarro